

# L'ora è scoccata: addio carta!

Come anticipato qualche mese fa, e a dispetto dei pronostici di chi pensava in un ritardo burocratico, a ottobre è divenuto elettronico il contrassegno assicurativo. Niente più tagliandino da esporre sul parabrezza, quindi. Ma in concreto cosa cambia?

**C**i siamo lasciati lo scorso mese con un po' di dubbi sull'entrata in vigore della **dematerializzazione del contrassegno assicurativo**. Contrariamente all'idea di molti, questo traguardo è stato - sorprendentemente senza ritardi sulla tabella di marcia - raggiunto. A ottobre infatti è iniziata una nuova era, caratterizzata da nuove impostazioni e procedure che di fatto stravolgono un iter che si è protratto per oltre 40 anni. Non sarà quindi più possibile, come oggi è consuetudine, verificare la scadenza o il nome della Compagnia di Assicurazioni della propria polizza semplicemente guardando il cosiddetto tagliando (o contrassegno) **esposto** in genere **sul parabrezza** del veicolo. Ma andiamo con ordine e facciamo nuovamente il punto della situazione. Dal **18 ottobre 2015** il documento che attesta la regolare copertura assicurativa è il "**certificato di assicurazione**" che viene rilasciato al momento della stipula o del rinnovo del contratto. In questa prima fase viene consegnato anche il contrassegno, che però non dovrà essere obbligatoriamente esposto sul parabrezza dell'auto avendo solamente finalità informative. Come avverranno allora i **controlli** da parte delle Forze dell'Ordine? Tramite verifica diretta effettuabile in occasione di qualsiasi posto di blocco o tramite segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come ad esempio AutoveloX, Tutor, Telepass o Telecamere ZTL. Chi cirolerà senza la copertura assicurativa di Responsabilità Civile del proprio veicolo commetterà un illecito rischiando una multa che va da un minimo di 841 euro a un massimo di 3.366 euro. A ciò si aggiunge, in caso di accertamento di un agente di polizia, il possibile

sequestro del veicolo. E come dobbiamo comportarci **in caso di sinistro**? Nulla cambia se non il fatto che dovremo chiedere il "certificato di Assicurazione" o in alternativa polizza o quietanza di pagamento, in modo da accertare l'esistenza di una copertura RCA. Da non dimenticare che l'identificazione della Compagnia di Assicurazione del veicolo di controparte rappresenta ancora una delle informazioni indispensabili nella presentazione della denuncia di sinistro. Ma la domanda comune ormai è: cosa devo fare quando vado **all'estero**? Nulla se circoliamo in Paesi dell'Unione Europea (compresa Andorra, Svizzera e Serbia): sarà necessaria la stessa documentazione che utilizziamo per il territorio nazionale. Dovremo richiedere invece obbligatoriamente la **Carta Verde** per circolare nei Paesi Extra UE e in particolare: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Marocco, Moldavia, Macedonia - F.Y.R.O.M., Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran, Ucraina. Ricordo che non sempre è possibile il rilascio da parte di Compagnie Italiane per questi Paesi. Se la vostra meta rientra in questo elenco, dovrete quindi verificare prima di concludere il contratto di assicurazione l'adesione della Compagnia all'estensione della propria Carta Verde, onde evitare non solo di dover stipulare in frontiera una copertura di Responsabilità Civile locale per poter circolare, ma soprattutto di veder decadere - se stipulate - anche tutte le altre coperture accessorie (ad esempio incendio, furto, assistenza, eventi speciali). Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattarmi, sia tramite la **redazione di CamperLife** che direttamente scrivendo alla mia mail personale [etoninelli@agenzietoninelli.it](mailto:etoninelli@agenzietoninelli.it). **n**